



**REGOLAMENTO COMUNALE  
dei SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI e di POLIZIA MORTUARIA**

---

**Aggiornato con:**

- ✓ *D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*
  - ✓ *Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);*
  - ✓ *Reg. Reg.le 9/11/2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"*
  - ✓ *Delibera G.R. Lombardia N. 20278 del 21/01/2005: "*
  - ✓ *Legge Regionale 8/2/2005 n. 6, art. 6.6;*
  - ✓ *Reg. Reg.le 06/02/07 n°1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004",*
  - ✓ *Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*
-



## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Competenze	7
Art. 3 Responsabilità	7
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico	8
<b>CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI</b>	<b>10</b>
Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori	10
<b>CAPO III - FERETRI</b>	<b>11</b>
Art. 7 Deposizione del cadavere nella bara	11
Art. 8 Verifica e chiusura feretri	11
Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	12
Art. 10 Fornitura gratuita di casse	13
Art. 11 Piastrina di riconoscimento	13
<b>CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI</b>	<b>14</b>
Art. 12 Modalità del trasporto e percorso	14
Art. 13 Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	14
Art. 14 Orario dei trasporti	14
Art. 15 Norme generali per i trasporti	14
Art. 16 Riti religiosi e civili	15
Art. 17 Trasferimento di salme	15
Art. 18 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	15
Art. 19 Trasporto per seppellimento o cremazione	16
Art. 20 Sepolture privilegiate	16
Art. 21 Trasporti all'estero o dall'estero	16
Art. 22 Trasporto di ceneri e resti	16
Art. 23 Rimessa delle autofunebri	17
<b>TITOLO II - CIMITERI</b>	<b>18</b>
<b>CAPO I - CIMITERI</b>	<b>18</b>
Art. 24 Elenco cimiteri	18
Art. 25 Disposizioni generali Vigilanza	18
Art. 26 Reparti speciali nel cimitero	19
Art. 27 Ammissione nel cimitero	19
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE</b>	<b>21</b>
Art. 28 Disposizioni generali	21
Art. 29 Piano cimiteriale	21
<b>CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>	<b>23</b>
Art. 30 Campi di inumazione	23
Art. 31 Caratteristiche dei campi	23
Art. 32 Tumulazione	25
Art. 33 Deposito provvisorio	25
Art. 34 Loculi aerati	26
<b>CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	<b>27</b>
Art. 35 Esumazioni ordinarie	27
Art. 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	27
Art. 37 Esumazione straordinaria	27
Art. 38 Estumulazioni	28
Art. 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	29
Art. 40 Raccolta delle ossa	30
Art. 41 Oggetti da recuperare	30
Art. 42 Disponibilità dei materiali	30



<b>CAPO V - CREMAZIONE .....</b>	<b>31</b>
Art. 43 Crematorio .....	31
Art. 44 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	31
Art. 45 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri .....	31
<b>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI.....</b>	<b>33</b>
Art. 46 Orario .....	33
Art. 47 Disciplina dell'ingresso.....	33
Art. 48 Divieti speciali .....	33
Art. 49 Riti funebri .....	34
Art. 50 Fiori e piante ornamentali.....	34
Art. 51 Materiali ornamentali .....	34
<b>TITOLO III - CONCESSIONI.....</b>	<b>35</b>
<b>CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE .....</b>	<b>35</b>
Art. 52 Sepulture private .....	35
Art. 53 Durata delle concessioni.....	35
Art. 54 Modalità di concessione.....	36
Art. 55 Tombe familiari e cappelle.....	38
Art. 56 Manutenzione delle sepolture private.....	39
Art. 57 Costruzione dell'opera - Termini.....	40
<b>CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE .....</b>	<b>42</b>
Art. 58 Subentri .....	42
Art. 59 Riduzione termini di concessione.....	42
<b>CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE .....</b>	<b>44</b>
Art. 60 Revoca .....	44
Art. 61 Decadenza.....	44
Art. 62 Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	45
Art. 63 Estinzione .....	45
<b>TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI .46</b>	
<b>CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....</b>	<b>46</b>
Art. 64 Accesso al cimitero .....	46
Art. 65 Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private e collocazione di relativi elementi monumentali e ricordi funebri.....	47
Art. 66 Responsabilità .....	47
Art. 67 Recinzione aree - Materiali di scavo.....	47
Art. 68 Introduzione e deposito di materiali .....	48
Art. 69 Orario di lavoro .....	48
Art. 70 Sospensione dei lavori.....	48
Art. 71 Vigilanza .....	48
Art. 72 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	49
<b>CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE .....</b>	<b>51</b>
Art. 73 Imprese funebri .....	51
Art. 74 Divieti.....	51
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....</b>	<b>53</b>
<b>CAPO I -DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>53</b>
Art. 75 Deposito mortuario e locale di osservazione. ....	53
Art. 76 Giardino delle Rimembranze .....	54
Art. 77 Cura delle tombe .....	54
Art. 78 Divieto asportazione oggetti e danneggiamenti .....	54
Art. 79 Furti.....	55
Art. 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti e caduti di guerra ....	55
Art. 81 Mappa .....	55
Art. 82 Annotazioni in mappa .....	55
Art. 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	55
Art. 84 Schedario dei defunti .....	56



Art. 85	Scadenario delle concessioni .....	56
Art. 86	Rifiuti .....	56
<b>CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>		<b>59</b>
Art. 87	Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	59
Art. 88	Deroghe.....	59
Art. 89	Cautele.....	59
Art. 90	Tariffe.....	59
Art. 91	Sanzioni .....	59
Art. 92	Cimiteri per animali d'affezione .....	60
Art. 93	Divieti.....	60
Art. 94	Norma finale e di rinvio .....	60

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1            Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 8 febbraio 2005 n. 6 e 30 dicembre 2009, n. 33, del Reg. Reg.le Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato e integrato dal Reg. Reg.le n.1 del 06-02-2007, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni<sup>1</sup>:
  - *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
  - *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
  - *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
  - *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
  - *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
  - *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
  - *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;

<sup>1</sup> Le definizioni riportano principalmente quelle dell'art. 2 del Reg. Reg.le n.6/04 integrate ove mancanti.



- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cinerario comune*: volume entro o fuori terra nel quale sono versate in forma promiscua ed anonima le ceneri per cui non sia stata decisa alcun'altra differente destinazione o quando questa modalità di sepoltura "residuale" sia scelta dall'interessato.
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *corificazione*: è un processo naturale, simile alla mummificazione, che tende a verificarsi nei cadaveri chiusi in casse di zinco o piombo ermeticamente chiuse, a causa della carenza di ossigeno che rallenta la putrefazione. Consiste nell'acquisizione dei caratteri del cuoio da parte della cute, che resta relativamente morbida, integra ed elastica, a causa di processi chimici di disidratazione e polimerizzazione, che provocano un'indefinita conservazione del corpo.

*La trasformazione del cadaveri procede in questi casi in maniera conservativa, per l'arresto dei fenomeni colliquativi (cioè il processo degenerativo del tessuto) e la stabilizzazione delle strutture proteiche, in un processo simile a quello della conciatura delle pelli. La cute assume un colorito giallastro, più scuro nelle parti scoperte (testa e mani). Le articolazioni non sono rigide poiché nei tessuti rimane, talvolta, malleabilità. Il fenomeno si completa entro uno o due anni dalla data del decesso.*

- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;



- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione; corificazione.
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;



- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

## **Art. 2            Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato.

## **Art. 3            Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

## **Art. 4            Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. I servizi gratuiti, compresi quelli di competenza di altri soggetti diversi dal Comune, sono:



- a) accertamento di morte;
  - b) il servizio di osservazione delle salme;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo Art. 18;
  - d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - e) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
  - f) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari) <sup>2</sup>
  - g) la cremazione (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari)<sup>3</sup>;
  - h) In tutti i casi in cui il Comune interviene, al momento del decesso, a favore di soggetti indigenti è fatta salva la possibilità di verificare, successivamente, lo stato di indigenza e dell'esistenza degli obbligati per legge a cui indirizzare la richiesta di rimborso delle spese.
  - i) Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal servizio sociale di base tenendo a riferimento quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione dell'ISEE nei servizi a domanda individuale.
  - j) la deposizione delle ossa in ossario comune.
  - k) il feretro la bara o la cassa per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art. 10 "fornitura gratuita di feretri".
  - l) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 c. 5 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 5 Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno.
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

<sup>2</sup> Vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

Vedi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

<sup>3</sup> Legge 30 marzo 2001 n.130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri





Comune di Pero

Provincia di Milano

---

- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i e Legge 30/3/2001 n. 130, art. 7<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> **Legge 30/3/2001 n. 130, art. 7:** "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.



## **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

### **Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune di Pero provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 dell'art. 9 del Reg. Reg.le n. 6/'04 e s.m.i.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

#### **5 comma 5 e 6 Art. 70 Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33:**

*5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigenicità, per:*

*a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;*

*b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.*

**6.** Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato. **Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:** (Periodo e depositi di osservazione):

*1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.*

*2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.*

*3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*

*4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.*

*5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:*

*a) alla sala del commiato;*

*b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;*

*c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;*

*d) alla abitazione propria o dei familiari.*

*6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.*

*7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporre salme per il relativo periodo di osservazione.*

*8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.*



### **CAPO III - FERETRI**

#### **Art. 7            Deposizione del cadavere nella bara**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una bara avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 9
2. In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in una stessa bara.
3. Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella bara con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale<sup>6</sup>.

#### **Art. 8            Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i.<sup>7</sup> così come modificato dal Reg.Reg.le n. 1 del 06-02-2007.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

---

#### **<sup>6</sup> Art. 40 c. 5 Reg. regionale 6/2004:**

comma 5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione

#### **7 Art. 36 (Verifiche preventive al trasporto di cadavere) [così come modificato dal Reg.Reg.le n°1 del 06-02-'07]**

1. *L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale\*, con il quale dichiara che:*
  - a) *l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione. L'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta una o più testimonianze;*
  - b) *il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;*
  - c) *sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.*
2. *L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.*
3. *L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo*
4. *Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.*

(\*) Allegato 4 alle Delibera G.R. 20278/2005



**Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i..
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo<sup>8</sup>.
4. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo Art. 38, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

<sup>8</sup> Ai sensi del D.M in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione,

alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.



- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 5. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,66 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
- 7. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato.
- 8. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui al predetto D.P.R. n. 285/90, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 9. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 10      Fornitura gratuita di casse**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Successivamente il Comune effettuerà la verifica dello stato di indigenza e dell'esistenza degli obbligati per legge a cui indirizzare la richiesta di rimborso delle spese.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal servizio sociale di base tenendo a riferimento quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione dell'ISEE nei servizi a domanda individuale<sup>9</sup>.

#### **Art. 11      Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

---

9. regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/04/2013



## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 12      Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, dei cadaveri o dei feretri, avvalendosi del competente organo dell'A.S.L per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. 6/2004 come modificato dal regolamento n°1/2007.

### **Art. 13      Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessarie autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
  - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della cassa, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari (vedi gradi di parentela codice civile).
4. Si precisa comunque che, al contrario delle onoranze funebri successive, le spese del solo recupero debbano essere sostenute dal Comune, per ragioni di interesse pubblico all'igiene e alla sanità.
5. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

### **Art. 14      Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

### **Art. 15      Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune<sup>10</sup>, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Art. 9; Ogni

<sup>10</sup> La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del DPR 285/1990. Eventuale diversa lettura può discendere da apposita direttiva regionale.



trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente / Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato<sup>11</sup> del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'Art. 19 deve restare in consegna al vettore.
4. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
5. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### **Art. 16 Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso. La tariffa è stabilita con specifico atto di Giunta comunale.

#### **Art. 17 Trasferimento di salme**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i.; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 18 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

<sup>11</sup> **Art. 6 c. 3 L.R. Lombardia:**

*"L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"*



### **Art. 19 Trasporto per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di feretri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Dirigente / Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'Art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'Art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Non è prevista la possibilità della sosta presso l'abitazione prima del funerale.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 20 Sepolture privilegiate**

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, ossia cappelle private al di fuori del perimetro cimiteriale, è autorizzato dal Dirigente / Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato, a seguito di domanda degli interessati.
2. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75, c. 6, lett. c) Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33.

### **Art. 21 Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento<sup>12</sup>.

### **Art. 22 Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente / Responsabile di servizio o altro responsabile incaricato. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

<sup>12</sup> Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente nella tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e ss.mm ed ii. Affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.





2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo Art. 45.
4. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
5. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14.6 del Reg. Reg. n. 6/2004 e s.m.i..

### **Art. 23 Rimessa delle autofunebri**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

#### **Art. 24 Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i., il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero di Piazzale San Francesco.

#### **Art. 25 Disposizioni generali Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i. e dell'art. 75 della Legge Reg.le 30/12/2009, n. 33.
2. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi<sup>13</sup> è rilasciata<sup>14</sup> secondo la normativa nazionale vigente<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Gli Art.li 11 comma 1 bis e 1 ter e quater del Reg. Reg.le N°6 del 9 novembre 2004 introdotti con il Reg. Reg.le n°6 del 9-02-07 prevedono che:

art. 11/ comma 1 bis: *"Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età ultrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere sepoltura".*

art. 11/ comma 1 ter *"L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento".*

Art.11/ cooma1 quater. *In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili."*

Questi ultimi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 254/03 sono obbligatoriamente destinate a sepoltura in cimitero o incenerite in crematorio. Qualora esse provengano da strutture sanitarie, per effetto di amputazione o asportazione, le relative autorizzazioni (al trasporto, alla sepoltura, alla cremazione) sono rilasciate dalla locale ASL in analogia con il regime autorizzatorio dettato per i prodotti da concepimento dall'art. 7 del D.P.R. 285/90. È possibile una loro sepoltura o cremazione individuale su richiesta della persona che ha subito la menomazione (entro 48 ore dall'intervento chirurgico) con oneri a carico di quest'ultima; altrimenti provvede l'ASL accollandosi le relative spese. Non debbono più esser conservate per il tempo antecedente alla loro sepoltura o cremazione immerse nella formalina, oppure all'interno di sacchi di plastica, poiché il punto 2.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984 è stato abrogato. Il trattamento conservativo consigliato ed a basso impatto ambientale è la refrigerazione. I contenitori in cui trasportare le parti anatomiche riconoscibili seguono gli stessi criteri costruttivi di quelli per cadaveri e resti mortali; spessori e tecniche di realizzazione delle casse o cassette sono rapportati alla massa di materia organica da racchiudere nel loro interno. Solo per la tumulazione di parti anatomiche riconoscibili è d'obbligo la duplice cassa; nell'evenienza di inumazione o cremazione è sufficiente un normale contenitore ligneo di spessore minimo di 20 mm., dotato di soluzioni atte a garantire l'impermeabilità, nel tempo strettamente necessario al trasporto, se si ravvisa il rischio di fenomeni percolativi. Parte anatomica riconoscibile e feretro della persona amputata, successivamente deceduta, possono esser riunite nello stesso tumulo. Le parti anatomiche non riconoscibili (organi interni, apparati, sezioni degli stessi, denti, lembi di tessuto ...) ai sensi del D.P.R. 254/03 vengono considerate come rifiuti pericolosi a rischio infettivo da eliminare attraverso termodistruzione non in crematorio, ma presso un inceneritore (art. 10 del D.P.R. 254/03).

<sup>14</sup> Come previsto dal c.mma 2 art.52 DPR 285/90 detta autorizzazione sarà ritirata e conservata presso di sé dal Responsabile del servizio per ogni cadavere ricevuto.

**15 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (art. 74)**

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel



3. Per i prodotti abortivi è competente l'A.S.L. (si veda art. 7 D.P.R. 285/1990 e art. 11 del reg. reg.le 6/2004).
4. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
5. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, c.4 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i. e dell'art. 75 c. 3 della Legge Reg.le 30/12/2009, n.33.
6. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
7. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i.
8. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **Art. 26 Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento di cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. All'interno del cimitero è presente un'area per lo spargimento delle ceneri o "Giardino delle Rimembranze", disciplinata al successivo Art. 45;
4. Altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 27 Ammissione nel cimitero**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute per il seppellimento e/o tumulazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

---

quale, se del caso, deve indicare la presenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.

3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.



- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
  - d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti nel cimitero del Comune o residenti a Pero;
  - e) i cadaveri delle persone residenti a Pero prima del loro ricovero in strutture socio-assistenziali pubbliche o private di altri Comuni ed ivi decedute;
  - f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
  - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90 secondo le regole di cui alle precedenti lettere;
  - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Per la destinazione alle aree comuni dei resti o delle ceneri, di defunti che hanno diritto ad essere ricevuti nel cimitero comunale ai sensi del presente Art. 27, è necessario che il defunto abbia manifestato, nelle forme previste dalla legge, l'intenzione di esservi sepolto. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare con proprio atto la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.
4. I gradi di parentela stabiliti dal Codice Civile sono i seguenti:

Gradi	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	Genitori (padre/madre) - figlio/a.	---
2°	Nonni (avo/a) - nipote abiativo (figlio/a del figlio/a)	Fratelli e sorelle
3°	Bisnonni (bisavolo/a) - pronipote (figlio/a del nipote)	Zio/zia (fratello/ sorella del padre/madre) - nipote da fratello/sorella (figlio/a del fratello/sorella)
4°	Trisavi (trisavolo/a) - trinipote/abnipote (figlio/a del pronipote).	Prozio/prozia (=fratello del nonno/a) - pronipote da fratello/sorella (figli di figli di fratello/sorella); cugini di I° grado (figli di fratelli/sorelle).
5°	Quartavoli - quadrisnipoti (figli/a del trinipote)	Cugini di II° (figlio di un fratello/ sorella con il nipote in linea retta di altro fratello); il fratello del bisnonno e il pronipote di questi.
6°	Quintavoli - quintisnipoti (figlio/a del quadrisnipote)	Cugini di III° (figli dei figli di fratelli/sorelle // figli di cugini di I°); il figlio del fratello del bisnonno ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi



## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

### **Art. 28 Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004 anche alla luce delle modificazioni introdotte dal Reg. Reg.le n°1/2007 in particolare all'art. 25 p.to 2<sup>16</sup>.

### **Art. 29 Piano cimiteriale**

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i.<sup>17</sup>, adotta un Piano Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA nonché della Soprintendenza ai Beni Culturali.

<sup>16</sup> P.to2. "Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate **solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi**, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, **o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno** di cui all'art.6 comma 1".

#### **<sup>17</sup>Art. 6 (Piani cimiteriali)**

**1.** Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

**2.** I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

**3.** I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

**4.** Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

**5.** Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono :

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

**6.** Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

**7.** Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

**8.** Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

**9.** Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.



3. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Reg. Reg.le n. 6/2004 e successive modificazioni di cui al Reg. Reg.le n.1/2007<sup>18</sup>.
4. Il Piano Cimiteriale individua, altresì,
  - a. le localizzazioni delle aree distinte per tipologia di sepoltura (zonizzazione);
  - b. le dotazioni, le attrezzature e le valenze presenti in ogni struttura cimiteriale;
  - c. le iniziative, programmate dal Programma Pluriennale di Attuazione, volte al soddisfacimento delle eventuali carenze in ordine alla capienza ed ai requisiti normativi.
5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

---

<sup>18</sup> La modifica riguarda il punto 2 a) dell'allegato 1 dove è soppresso il periodo: "La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta".



## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 30 Campi di inumazione**

1. Le sepolture per inumazione avvengono:
  - nei campi di inumazione comune<sup>19</sup>, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata ed è dovuto il solo rimborso spese per lo scavo e la chiusura della fossa. L'organizzazione delle fosse nei campi, per quanto riguarda disposizione e densità, è fatta secondo i parametri minimi di legge<sup>20</sup>.
  - nei "campi giardino" effettuate in aree in concessione a pagamento<sup>21</sup>, con durata 20 anni, a partire dalla data del rilascio. L'organizzazione delle fosse nei campi, per quanto riguarda disposizione e densità, è superiore ai parametri minimi di legge<sup>22</sup>. E' obbligatoria la posa di un monumento o comunque una decorosa manutenzione con verde o fiori, non prima di sei mesi dalla sepoltura ed entro un anno dalla stessa.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità<sup>23</sup>.
3. Il lato maggiore dei monumenti dovrà risultare ortogonale alla cordatura di delimitazione del campo.
4. E' ammessa la assegnazione di due fosse affiancate nel rispetto degli intervalli di passaggio che dovranno essere comunque garantiti.
5. Le inumazioni nei campi comuni o nei campi giardino avviene secondo la normativa regionale vigente in materia s.m.i..

### **Art. 31 Caratteristiche dei campi**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta almeno da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, riportante una targa di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Su tale targa, previa autorizzazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.
3. E' inoltre permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

<sup>19</sup> Ciascuna delle fosse deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Le fosse di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (m 2,00) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato allo accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

<sup>20</sup> Si veda schema della tavola A5 del Piano Cimiteriale 2011

<sup>21</sup> Oltre alle spese di rimborso per lo scavo e la chiusura della fossa.

<sup>22</sup> Si veda schema della tavola A5 del Piano Cimiteriale 2011

<sup>23</sup> E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali. Quando con tale ordine sarà occupato tutto lo spazio destinato, si ricomincerà il lavoro operando l'esumazione degli spazi precedentemente occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste abbiano raggiunto almeno dieci anni. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari



4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide in marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali sono state stabilite come segue:
  - Per le inumazioni in campo comune:
    - La fossa dovrà avere dimensioni dello scavo non inferiori ai parametri di legge: metri 0,80 x 2,20 per una profondità di 2,50 metri;
    - le lapidi e i manufatti fissi in generale, non devono superare le seguenti misure massime: a terra una lunghezza di m 1,60 e una larghezza m 0,60, in alzata ("lapide") non superare l'altezza di 1,20 m, (può essere disposta anche inclinata);
    - deve essere mantenuta un'area libera (permeabile, scoperta da costruzioni) soprastante la fossa non inferiore a 0,60 mq<sup>24</sup>;
  - Per le inumazioni in campo giardino:
    - La fossa dovrà avere dimensioni dello scavo non inferiori ai parametri di legge: 0,80 x 2,20 per una profondità di 2,50 metri;
    - le lapidi e i manufatti fissi in generale, non devono superare le seguenti misure massime: a terra una lunghezza di m 2.00 e una larghezza m 1.00, in alzata ("lapide") non superare l'altezza di 1,80 m, (può essere disposta anche inclinata);
    - deve essere mantenuta un'area libera (permeabile, scoperta da costruzioni) soprastante la fossa non inferiore a 0,60 mq<sup>25</sup>;
5. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono riportare: nome, cognome, data di nascita e di morte delle persone defunte (ed eventualmente età); inoltre è possibile riportare il nome di chi fa apporre il ricordo ed una breve epigrafe.
6. Sia la posa dei cippi che quella dei copri tomba e/o di lapide in marmo dovrà essere autorizzata dal Comune, previa presentazione in duplice copia di progetto indicante quanto disciplinato dal presente regolamento.
7. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto di cui sopra.
8. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
9. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
10. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
11. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
12. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
13. L'installazione dei cippi, delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
14. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e s.m.i..
15. Tali ricordi, scaduto il termine della concessione, restano di proprietà del Comune<sup>26</sup>.

---

24 cioè non inferiore a 1/3 dell'area della fossa (0.80x2.20=1.76 mq) [CIRCOLARE Ministero Sanità 19 giugno '78, n. 62 in riferimento all'art. 72 "Dimensioni monumenti funebri" del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di Polizia mortuaria)]

25 cioè non inferiore a 1/3 dell'area della fossa (0.80x2.20=1.76 mq) [CIRCOLARE Ministero Sanità 19 giugno '78, n. 62 in riferimento all'art. 72 "Dimensioni monumenti funebri" del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di Polizia mortuaria)]





16. E' consentita la posa da parte del concessionario di piante e arbusti purchè in vaso e non al di fuori dell'area consentita.
17. E' consentita altresì entro l'area di pertinenza la coltivazione di fiori ed arbusti purchè le radici non si diramino nel terreno e questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o a recare danno allo spazio destinato ad altre sepolture e al passaggio.
18. L'altezza per ogni essenza arborea non deve superare i 1,80 m.
19. Qualora le essenze arboree non dovessero essere curate come al comma precedente, i lavori verranno eseguiti dal Comune, previa diffida, addebitando le spese ai concessionari interessati.

### **Art. 32 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. 6/2004 e s.m.i..
5. La posa delle lapidi in marmo dovrà essere autorizzata dal Comune, previa presentazione in duplice copia di progetto indicante quanto disciplinato dalla Giunta Comunale con specifico atto.

### **Art. 33 Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura entro manufatti da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato ma non ancora realizzati/ultimati.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in 1 anno, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di tre anni.
4. La domanda di rinnovo deve essere presentata non più tardi del giorno precedente la data di scadenza della concessione e con la prova dell'avvenuto pagamento della tariffa vigente.
5. Il corrispettivo annuo del posto in concessione provvisoria è fissato dalla Giunta Comunale in misura non inferiore al 30% della tariffa di concessione, indipendentemente che l'occupazione avvenga per l'anno intero o frazione di anno.
6. Il corrispettivo annuo del posto per il rinnovo è fissato dalla Giunta Comunale in misura non inferiore al 10% della tariffa di concessione, indipendentemente che l'occupazione avvenga per l'anno intero o frazione di anno.

---

26 In particolare sei mesi prima dell'esumazione sarà collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza: caduti i sei mesi dall'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune



7. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma in campo comune il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, se gli stessi non abbiano nel tempo stabilito provveduto a quanto innanzi prescritto.
8. Le spese per tale trasferimento saranno poste a carico del concessionario.
9. Se la concessione provvisoria è dovuta a motivi tecnici o di indisponibilità dell'Amministrazione a soddisfare la domanda, la concessione sarà rilasciata a titolo gratuito.
10. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **Art. 34      Loculi aerati**

1. All'interno del cimitero è consentita, come raccomandato nel Reg.to Reg.le N°6 del 9/11/04 all'art.6 p.to 5d<sup>27</sup>, la realizzazione di loculi aerati<sup>28</sup> le cui caratteristiche dovranno rispondere ai requisiti specificati nell'Allegato 2 del citato regolamento<sup>29</sup>.

---

#### **<sup>27</sup> Art. 6 (Piani cimiteriali)**

[...]

*d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;*

[...]

<sup>28</sup> O l'adeguamento dei loculi esistenti.

#### **<sup>29</sup> Reg. Reg.le n°6/'04:- Allegato 2 "Requisiti per i loculi aerati"**

- 1.** I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
- 2.** Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
- 3.** La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
- 4.** La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
- 5.** Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
- 6.** I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.
- 7.** In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante
- 8.** In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
- 9.** Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
- 10.** La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.



## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 35 Esumazioni ordinarie**

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni sufficiente a permettere la mineralizzazione dei cadaveri richiesta per Legge<sup>30</sup>.
2. Le esumazioni ordinarie non possono essere effettuate dal 1 maggio al 30 settembre. Le esumazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza sindacale.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo Art. 40
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) essere trasferito, nel campo per le sepolture temporanee individuato dal Piano Cimiteriale, in altra fossa entro contenitori di materiale biodegradabile per un periodo, come prescritto della circolare del Ministero Sanità n.10 del 31 luglio '98, di reinumazione stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in due anni nel caso si faccia ricorso a dette sostanze biodegradanti. Non sarà concessa la posa di monumenti privati;
  - b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno scheletrificato.

### **Art. 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune.
2. Il Responsabile del Servizio comunale competente curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da pubblicare all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni ai sensi dell'art. 20 comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii..

### **Art. 37 Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero secondo i criteri di cui all'Art. 17 e successivi del presente regolamento.
2. Per motivi di ordine tecnico nei campi comuni e/o giardino sono consentite esumazioni straordinarie solo al fine della cremazione finalizzata per trasferimenti e/o avvicinamenti nello stesso cimitero.

<sup>30</sup> **DPR 285/90, Art. 82.** 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.



3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive contagiose, a meno che, in caso di malattia infettiva, siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero.
5. Qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. (vedi art. 20 reg. reg.le n. 6/2004<sup>31</sup>) deve essere richiesta dal Comune la presenza di personale dell'ASL come previsto dall'art. 83 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990<sup>32</sup> e ss.mm.ii.

### Art. 38 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono **estumulazioni ordinarie** quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le **estumulazioni straordinarie** sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Il Responsabile del Servizio comunale competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'Art. 39 che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.
7. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per sepolture temporanee previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio comunale competente può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

<sup>31</sup> **Art. 20 c.mma 7.** Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

<sup>32</sup> **Art. 83 2.** Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.



9. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
10. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
11. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo rimasto vuoto dovrà essere disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina o con altro sistema ritenuto idoneo. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille, o con altro sistema ritenuto idoneo
12. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
13. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ASL competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.
14. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
15. L'Autorità Comunale, può concedere, anche nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, la estumulazione di una salma per trasferimento in altra sepoltura all'interno del Cimitero, purchè sia racchiusa in cassa metallica e che la sua tenuta non comporti pregiudizio per la salute pubblica
16. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003 N. 254.

### **Art. 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono gratuite.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai dolenti sono sottoposte al pagamento dei relativi costi, come da esiti delle procedure di gara, direttamente alla ditta aggiudicataria dell'appalto di gestione cimiteriale.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dal Comune sono gratuite o sottoposte al pagamento dei costi previsti al comma 3, ridotti almeno del 50% secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
5. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> L'art. 116 è stato abrogato nel 2002 (vedi art. 298 e l'art. 299 del DPR 30/5/2002, n. 115).

Quando era vigente le spese di esumazione ordinate dall'autorità giudiziaria costituivano spese di giustizia e le relative prestazioni, sulla base delle tariffe stabilite, andavano fatturate all'autorità giudiziaria che le aveva ordinate/disposte. Venuta meno la disposizione tali operazioni non rientrano più nelle spese di giustizia, per cui devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione.



**Art. 40 Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo, già oggetto di concessione, ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

**Art. 41 Oggetti da recuperare**

1. Gli aventi diritto potranno richiedere la consegna di eventuali oggetti rinvenuti contestualmente alla scelta del trattamento dei resti; della consegna verrà dato conto nel processo verbale dell'operazione di esumazione o estumulazione.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto non esprimessero la volontà di recuperare gli oggetti eventualmente rinvenuti, gli stessi rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale.
3. Qualora non sia possibile reperire gli aventi diritto, gli eventuali oggetti rinvenuti saranno regolarmente inventariati e custoditi per un periodo di 12 mesi ; trascorso tale termine gli oggetti rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale.
4. La Giunta Comunale dispone con proprio atto la destinazione degli oggetti di cui ai commi precedenti.

**Art. 42 Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Comune potrà autorizzare, con costi a carico del richiedente, il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli; in ogni caso nessuno di tali materiali o opere installate potrà essere tenuto in deposito all'interno del cimitero.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, purché siano in buono stato di conservazione verranno gestiti ai sensi dell'articolo precedente del presente regolamento.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.



## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Art. 43 Crematorio**

1. Il cimitero di Pero non dispone di un crematorio; la cremazione dei cadaveri è effettuata in impianti individuati in modo discrezionale dalle imprese di onoranze funebri.
2. Le cremazioni dei resti provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione sono effettuate presso l'impianto individuato dal Comune.

### **Art. 44 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta degli aventi diritto, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Come indicato al comma 11 dell'art. 20 del R. Reg.le n°6/2004, la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. Se si rileva il disinteresse o irreperibilità degli aventi titolo il Comune può, attraverso un provvedimento d'ufficio "massivo" e mediante apposita e motivata ordinanza sindacale, provvedere all'avvio dei resti mortali a cremazione.

### **Art. 45 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cinerario.
4. In alternativa l'urna cineraria potrà essere inserita, a richiesta degli aventi diritto, in loculo o, per le sepolture a terra, all'interno dell'arredo del monumento funebre, o in cappelle gentilizie, previa autorizzazione del titolare della concessione. L'autorizzazione all'inserimento seguirà i termini della concessione originaria.
5. In caso di inserimento in loculo o sepolture a terra l'adeguamento dei relativi monumenti dovrà essere autorizzato dal Comune, previa presentazione in duplice copia di progetto indicante quanto disciplinato dalla Giunta Comunale con specifico atto.
6. E' fatto obbligo di posizionare sulla lapide o lastra di chiusura loculo il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte
7. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile secondo le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 130/2001<sup>34</sup>.
8. Le urne cinerarie dovranno essere conservate in luogo chiuso, a destinazione stabile, protetta contro ogni profanazione (nicchia, teca, vano, armadio, ecc.).
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

<sup>34</sup> e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;



## Comune di Pero

Provincia di Milano

---

10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30/3/2001, n. 130<sup>35</sup>
11. Nel territorio comunale la dispersione delle ceneri può avvenire solo in area cimiteriale e esclusivamente nella ciotola appositamente designata posta nel giardino delle rimembranze, previa autorizzazione e pagamento secondo relativa tariffa
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

---

<sup>35</sup> c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;





## **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 46 Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico.
4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

### **Art. 47 Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo cani guida;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero o in prossimità, attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno entrare nel Cimitero soltanto per specifico servizio, osservando gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.
4. È escluso l'ingresso a qualsiasi veicolo nelle giornate di sabato, domenica, nelle giornate prefestive e di ricorrenza dei defunti.
5. Possono inoltre circolare lentamente nei viali pavimentati gli autoveicoli per il trasporto di persone con problemi fisici, opportunamente documentati.
6. Nel Cimitero e nelle immediate vicinanze sono vietati, depositi di oggetti funebri di qualsiasi genere.
7. È pure vietato appendere ed affiggere avvisi, quadri e qualsiasi segno di annuncio, distribuire carte ed indirizzi, vendere oggetti, l'offerta di qualsiasi tipo di servizio, recare disturbo alle persone, alla circolazione dei dolenti e dei cortei funebri nell'interno del Cimitero.

### **Art. 48 Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) accumulare neve sui tumuli;
  - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - h) percorrere i campi di inumazione attraversando le fosse anziché seguirne i sentieri;
  - i) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;



- k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - n) assistere all'operazione e presenziare alle esumazioni ed alle estumulazioni a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto o assistente per legge, fatto salvo che ai parenti preventivamente autorizzati dal Comune;
  - o) qualsiasi attività commerciale e pubblicitaria.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

#### **Art. 49 Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

#### **Art. 50 Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. E' vietato deporre alla base dei loculi vasi di fiori od altri ornamenti, ad eccezione nella settimana susseguente la tumulazione del defunto.

#### **Art. 51 Materiali ornamentali**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di curare la parte muraria delle tombe medesime.
2. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi e/o pericolanti.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'Art. 41 e Art. 42 per quanto applicabili.
5. E' vietato manomettere i montanti e traversi lapidei del prospetto dei loculi. Chiunque li manometta o danneggi sarà tenuto al risarcimento dei costi occorrenti per il ripristino delle condizioni iniziali e assoggettato al pagamento della sanzione massima prevista dal regolamento comunale di cui al successivo articolo 91.
6. E' vietato appoggiare a terra alla base dei loculi lumini od altri oggetti ornamentali.
7. Il Responsabile del Servizio comunale competente può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una sepoltura ad altra nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, oppure quando si tratti di tombe dove sono inumati o tumulati cadaveri di parenti o affini.



## TITOLO III - CONCESSIONI

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 52 Sepulture private**

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree per inumazioni e di manufatti costruiti dal Comune per tumulazioni, ovvero il diritto di superficie per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
2. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Reg. Reg.le n. 6/2004 e successive modifiche e integrazioni.
3. La concessione si perfeziona mediante la stipulazione di una scrittura privata tra il Comune ed il soggetto richiedente.
4. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e fisica/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
  - il nominativo del defunto da tumulare/inumare o i criteri per l'individuazione nel caso di tombe di famiglia interrate o fuori terra;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 53 Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e ss.mm.ii..
2. La durata è fissata:
  - a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepulture per famiglie e collettività - Cappelle Gentilizie
  - b. in 99 o 50 anni per i Sarcofagi di famiglia interrati
  - c. in 40 anni per le nicchie cinerarie per tumulazioni di ceneri da cadavere
  - d. in 30 anni per le nicchie cinerarie per tumulazioni di ceneri da resti
  - e. in 30 anni per gli ossari
  - f. in 30 anni per i loculi (*minimo 20 anni - art. 20 c. 2 Reg. Reg. n. 6/2004*)



- g. in 20 anni per le inumazioni in campo giardino (*minimo 10 anni – art. 82 DPR 285/1990*)
  - h. in 10 anni per le inumazioni in campo comune (*minimo 10 anni – art. 82 DPR 285/1990*)
3. Non è previsto alcun rinnovo: a scadenza i resti saranno inseriti nell'ossario comune o, su richiesta degli aventi diritto, per i punti a), b), f) e g) in ossario privato.
  4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula del contratto.
  5. Nel caso che qualsiasi tipo di sepoltura e/o tumulazione (loculo, sepoltura a terra, celletta ossario, celletta cinerario) venga lasciata libera, su istanza da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, essa tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare diritti o rimborsi di qualsiasi natura.

#### **Art. 54      Modalità di concessione**

##### **a) Loculi**

1. .A norma dell'art. 25 c. 2 del Reg. Reg. 6/2004 e s.m.i. come modificato dal Reg.Reg.1/07 le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro. Potranno essere concesse prenotazioni del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto solo nel caso in cui il piano cimiteriale vigente attesti e quantifichi una disponibilità in eccedenza di loculi.
2. La durata della concessione decorrerà comunque dalla data di stipula del contratto.
3. L'assegnazione dei loculi avviene sulla base dell'individuazione tra i loculi liberi da parte del concessionario, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture in loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Nel caso di prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado il diritto alla concessione è subordinato al pagamento del prezzo del loculo in vigore all'atto della stipula della concessione ed a condizione che, al momento del suo utilizzo, sia versata al Comune l'eventuale differenza risultante dalla somma originariamente versata ed il prezzo corrente. Il mancato pagamento di tale somma si intende come rinuncia alla concessione.
6. Nel solo caso di prenotazione del loculo ed al solo fine di garantire la durata minima della tumulazione di 20 anni (art. 20 c. 2 Reg. Reg. n. 6/2004), è ammesso concedere un ulteriore periodo concessorio. La concessione, di durata pari al periodo necessario al raggiungimento dei 20 anni, sarà rilasciata previo il pagamento di una frazione del prezzo del loculo in vigore proporzionale al numero di anni ancora necessari.
7. E' consentito l'avvicinamento di feretri di coniugi, di parenti entro il secondo grado e di conviventi in loculi contigui; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione resa ai sensi del T.U. 445/2000. In tal caso la scadenza della concessione rimane quella determinata dalla stipula del contratto originario, che dovrà essere integrato con indicazione della nuova collocazione, ed i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione del Comune.
8. Non sono ammesse lastre uniche sui loculi adiacenti.



9. Per motivi di ordine tecnico non sono consentiti trasferimenti e/o avvicinamenti di cadaveri sepolti nei campi comuni e/o giardino, salvo che questi vengano prima inviati alla cremazione.
10. Nel caso di ritumulazione di salma, per effetto di demolizioni di loculi, la stessa potrà avvenire solamente in loculi sparsi alle medesime condizioni in vigore per le nuove concessioni.
11. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi delle cassette contenenti i resti o le ceneri di cadaveri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado e di conviventi; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione ai sensi del T.U. 445/2000.
12. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo.
13. Le spese per la rimozione della lastra di marmo, nonché la fornitura della lastra per il posto lasciato libero e gli oneri derivanti dalle operazioni di trasferimento, sono a carico del concessionario.

### **b) Campi comuni**

1. L'autorizzazione alla sepoltura in campo comune è data in ogni tempo secondo la disponibilità, ma comunque non oltre il primo posto disponibile dopo l'ultimo occupato, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
2. Il periodo di sepoltura è stabilito secondo la normativa vigente in 10 anni.
3. Non è possibile, all'interno dell'arredo del monumento funebre, l'aggiunta di celletta cineraria per il posizionamento di un'urna.
4. E' dovuto, oltre al costo dell'autorizzazione, il rimborso spese per lo scavo e la chiusura della fossa.

### **c) Campi giardino**

1. La concessione per la sepoltura in campo giardino è data in ogni tempo secondo la disponibilità nel primo posto disponibile in ordine progressivo adiacente ad una sepoltura già occupata, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. E' dovuto, oltre al costo della concessione, il rimborso spese per lo scavo e la chiusura della fossa.

### **d) Aree e manufatti per la sepoltura di famiglie e collettività**

1. La concessione di aree e di manufatti per la sepoltura di famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **e) Cellette ossario**

1. Le cellette ossario raccolgono i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura, anche se provenienti da fuori Comune ma aventi diritto ai sensi dell'Art. 27 del presente Regolamento.
2. Possono, se aventi le caratteristiche dimensionali previste dalla norma, accogliere anche le ceneri dei cadaveri sottoposti a cremazione.
3. Sulle lastre di chiusura di ogni celletta ossario è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della persona a cui i resti si riferiscono ed il numero progressivo assegnato all'atto della concessione.



4. L'assegnazione delle cellette avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, secondo un ordine progressivo che dovrà essere stabilito dalla Giunta comunale sulla base delle caratteristiche e della tipologia dei blocchi destinati a tale sepoltura.
5. E' consentito l'avvicinamento di resti di coniugi, di parenti entro il secondo grado e di conviventi in cellette ossario contigue; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione resa ai sensi del T.U. 445/2000. In tal caso la scadenza della concessione rimane quella determinata dalla stipula del contratto originario ed i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione del Comune.
6. Non sono ammesse lastre uniche su ossari adiacenti.
7. Ogni celletta ossario potrà contenere i resti di un solo defunto.
8. Ogni celletta ossario ad eccezione di quelle dell'Ambito 1 potrà contenere fino ad un massimo di due urne cinerarie.

### f) Cinerari

1. La cremazione o incinerazione o ignizione è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. Le urne cinerarie raccolgono detti resti, anche se provenienti da fuori Comune ma aventi diritto ai sensi dell'Art. 27 del presente Regolamento, e possono essere collocate in specifiche nicchie cinerarie, dette anche cinerari privati, oppure in cellette ossario purché rispondano alle caratteristiche dimensionali previste per legge<sup>36</sup>
3. L'assegnazione dei cinerari avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, secondo un ordine progressivo che dovrà essere stabilito dalla Giunta comunale sulla base delle caratteristiche e della tipologia dei blocchi destinati a tale sepoltura.
4. E' consentito l'avvicinamento di feretri di coniugi, di parenti entro il secondo grado e di conviventi in cinerari contigui; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione resa ai sensi del T.U. 445/2000. In tal caso la scadenza della concessione rimane quella determinata dalla stipula del contratto originario ed i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione del Comune.
5. Non sono ammesse lastre uniche su cinerari adiacenti.
6. Sulle lastre di chiusura di ogni nicchia cineraria è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della/e persona/e a cui le ceneri si riferiscono
7. Ogni cinerario potrà contenere le ceneri di un solo defunto.
8. E' possibile richiedere i cinerari che possono contenere due urne, solo in presenza di due urne cinerarie da tumulare. Tale tipologia può essere concessa anche in presenza di una sola urna, a condizione che sia già indicato il defunto che si intende inserire, a seguito di prossima esumazione o estumulazione.

### **Art. 55 Tombe familiari e cappelle**

1. Il diritto d'uso delle tombe familiari e delle cappelle gentilizie è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...),

<sup>36</sup> ALLEGATO 2 R.R. n°6/2004: - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5) comma 4:



- fino al completamento della capienza della tomba, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 24 del Reg. Reg. 6/2004 e s.m.i. la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
    - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
    - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
    - il coniuge;
    - i generi e le nuore;
    - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
  3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore la tomba, all'atto dell'ottenimento della concessione.
  4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
  5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
  6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
  7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
  8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
  9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

### **Art. 56      Manutenzione delle sepolture private**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Quando le edicole, i monumenti, le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato dall'ingiunzione, la concessione verrà revocata con apposito atto amministrativo.
4. Qualora le sepolture rimangano per manutenzione prive di alcuni elementi o decorazioni monumentali per oltre tre mesi dopo il termine concesso, la concessione si intenderà revocata ed in assenza di diversa manifestazione di volontà da parte del concessionario, il Comune provvederà a dare disposizione per l'esumazione dei resti ed il loro ritiro in ossario comune o



comunque a diversa sistemazione, a giudizio dell'Ufficio competente. In questo caso il Comune tratterrà la quota parte del canone concessorio corrispondente alla durata residua della concessione.

### **Art. 57 Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia fuori terra (cappelle gentilizie) e interrate (sarcofagi), sono individuate dal Piano Cimiteriale.
2. La concessione in uso di dette aree sarà rilasciata esclusivamente ai residenti ed ai non residenti, purché questi ultimi abbiano sepolture nel Cimitero di parenti di 1° e 2° grado.
3. La concessione impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste nel presente Regolamento all'articolo "Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private e collocazione di relativi elementi monumentali e ricordi funebri" ed alla esecuzione delle opere relative, pena la decadenza.
4. Ove ciò non avvenga, sia perché non è presentato alcun progetto all'approvazione prevista, sia perché i progetti non vengano approvati, trascorsi due anni dalla data di concessione, questa si intende revocata.
5. Analogamente la concessione decade se non vengono rispettati i termini di inizio e fine lavori di cui alla vigente normativa in materia edilizia.
6. La revoca della concessione dello spazio non comporta la restituzione delle somme versate dal concessionario e delle eventuali opere realizzate.
7. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del competente organo comunale.

#### **a) Norme comuni ai monumenti**

1. I monumenti in genere devono presentare un dimensionamento proporzionato alle caratteristiche fisiche del materiale impiegato.
2. Dovranno rispettare tutte le specifiche normative in vigore ed essere eseguiti seguendo i principi della "regola d'arte".
3. E' fatto divieto delimitare o arredare lo spazio del vestibolo<sup>37</sup>, delle Tombe di Famiglia fuori terra e quello ad esso sovrastante per quelle a Sarcofago, quando ostacola o rende difficoltoso le operazioni di accesso e la movimentazione dei feretri.

#### **b) Tombe di famiglia a sarcofago: norme specifiche**

1. Come evidenziato dal piano Cimiteriale<sup>38</sup> sono composte di due parti: una parte interrata e una di superficie che segue le norme previste dal presente Regolamento per la posa di monumenti.
2. Le tombe di famiglia realizzate direttamente dal concessionario dovranno rispettare le caratteristiche tecniche stabilite con apposito atto di Giunta.
3. Sulle tombe di famiglia è consentita l'applicazione di foto ceramiche con l'effigie dei defunti.
4. Quando l'effigie venga realizzata con modalità (statue, busti, medaglioni, lastre incise, ecc.) e materiali diversi, questa sarà prevista in sede di progetto generale del monumento e risolta esteticamente nel contesto dello stesso.
5. La copertura del vestibolo dovrà essere realizzata separatamente dal monumento.

<sup>37</sup> Si veda in particolare lo schema della tavola A5 del Piano Cimiteriale 2011

<sup>38</sup> Si veda in particolare lo schema della tavola A5 del Piano Cimiteriale 2011





6. Le tombe di famiglia non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

**c) Tombe di famiglia di tipo cappella gentilizia: norme specifiche**

1. Nelle costruzioni delle Cappelle gentilizie è ammessa la realizzazione di loculi anche in cripta sotterranea, a condizione però che il numero totale dei loculi non superi il massimo di 12.
2. Per le cellette ossario non è prevista alcuna limitazione numerica e non è dovuta alcuna somma.
3. Le acque di scolo delle coperture dovranno essere convogliate obbligatoriamente in canale di gronda e lo smaltimento dei pluviali dovrà avvenire al piede dello stesso mediante la realizzazione di pozzetti perdenti.
4. Qualora la struttura presentasse gronde o oggetti vari, dovranno essere contenuti in proiezione orizzontale all'interno della superficie concessionata.
5. Le tombe di famiglia non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.



## **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Art. 58 Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Art. 54 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Art.54, che assumono la qualità di concessionari.
3. Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune dichiara la decadenza della concessione.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Art.54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione e procede a proprie spese all'estumulazione dei defunti.

### **Art. 59 Riduzione termini di concessione**

1. Il Comune può stabilire, con delibera della Giunta Comunale, la riduzione dei termini di concessione, in presenza di specifico interesse pubblico, fermo restando il rispetto del periodo minimo previsto dalla legge per le tumulazioni e le inumazioni.
2. In questi casi è previsto un rimborso a favore del concessionario nelle seguenti fattispecie:
  - a) **Riduzione di concessioni di loculi**
    - **Concessioni perpetue:** per ogni loculo spetta il 40% del costo attuale di concessione.
    - **Concessioni a tempo determinato:** per ogni loculo spetta 1/100 del costo attuale di concessione per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa.
  - b) **Riduzione di concessioni di cellette ossari o cinerari**
    - **Concessioni perpetue:** per ogni celletta spetta il 20% del costo attuale di concessione.
    - **Concessioni a tempo determinato:** per ogni celletta spetta 1/100 del costo attuale di concessione per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa
  - c) **Riduzione di concessioni in campo giardino**
    - **Concessioni perpetue:** per ogni sepoltura spetta il 40% del costo attuale di concessione.
    - **Concessioni a tempo determinato:** per ogni sepoltura spetta 1/100 del costo attuale di concessione per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa.



## Comune di Pero

Provincia di Milano

---

3. Non sono previsti rimborsi nel caso di riduzione di concessioni aventi ad oggetto aree destinate all'edificazione di tombe di famiglie e di cappelle gentilizie.



### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 60 Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 - 2° comma - del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal competente Servizio comunale, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero<sup>39</sup>.

#### **Art. 61 Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 57 ("Costruzione dell'opera - termini") non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'Art. 56;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

<sup>39</sup> ART. 67 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803

Le concessioni a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del regolamento D.P.R. 21/10/75, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo diritto di superficie uguale a quello della concessione originaria.



2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

#### **Art. 62            Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il competente Servizio comunale disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, dei resti e delle ceneri rispettivamente in campo comune, in ossario comune o in cinerario comune.
2. Conseguentemente sarà disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e/o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 63            Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. 6/2004 e s.m.i..
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili (ricordi, decorazioni e oggetti simili).
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



**TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Art. 64      Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno preventivamente presentare istanza di iscrizione all'albo marmisti e/o costruttori che dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva in merito alla residenza, ai carichi pendenti e al casellario giudiziale del rappresentante legale della Ditta e al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato od alle Associazioni Artigianali.
3. L'Ufficio comunale competente può escludere dall'albo marmisti e/o costruttori qualsiasi Ditta che non abbia i requisiti idonei per tale servizio.
4. L'iscrizione a tale albo è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero secondo quanto stabilito da apposito atto di Giunta Comunale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
5. Il deposito cauzionale potrà essere direttamente versato alla Tesoreria Comunale con indicazione della causale "iscrizione albo cimiteriale marmisti/costruttori", o prestatato mediante presentazione di polizza fidejussoria rilasciata da un Ente autorizzato.
6. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutto il periodo di iscrizione all'albo marmisti e/o costruttori.
7. Per ottenerne la restituzione la Ditta dovrà fare apposita richiesta scritta, la quale sarà evasa, previa verifica da parte del Servizio comunale competente, circa l'insussistenza di pendenze in atto e contestuale cancellazione dall'albo.
8. È vietato:
  - a) alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili;
  - b) l'iscrizione ai suddetti albi delle imprese appaltatrici del servizio di gestione e manutenzione del cimitero.
9. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli Art. 47 e Art. 48 in quanto compatibili.
10. Le Ditte autorizzate che accedono per l'esecuzione dei lavori al Cimitero dovranno esclusivamente fare uso dell'ingresso secondario.
11. Tutte le Ditte che operano all'interno del Cimitero devono attenersi alle norme riportate nel presente Regolamento ed alle disposizioni del Servizio Comunale competente.



12. In caso di inadempienze, il Responsabile del Servizio Comunale competente determinerà la sospensione dell'accesso al Cimitero della Ditta inadempiente la quale sarà cancellata dall'apposito albo.
13. La sospensione dell'accesso al Cimitero verrà notificata al titolare della Ditta a mezzo lettera raccomandata A.R.

**Art. 65      Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private e collocazione di relativi elementi monumentali e ricordi funebri**

1. Previo ottenimento della concessione di cui all'art. 54 del presente regolamento, per la costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di sepolture private e relativi elementi monumentali è necessario presentare apposita pratica edilizia, a norma di legge, corredata da progetti di costruzione redatti da tecnici abilitati, nel rispetto delle specifiche contenute nella relativa concessione, nel presente Regolamento, nel Piano Cimiteriale e nella normativa vigente in materia.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., o variazioni di carattere ornamentale e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà presentare Comunicazione di Inizio Attività al Servizio comunale competente.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. I progetti devono avere caratteristiche architettoniche adeguate alla dignità del luogo.
5. I progetti, corredati dai relativi disegni, rappresentano una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.
6. I disegni di progetto dovranno:
  - a) essere redatti in pianta, sezione e prospetti e rappresentati in scala adeguata:
    - I. per la costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe a Sarcofago in scala 1:20;
    - II. per la posa di monumenti in scala 1:10;
  - b) comprendere anche i particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.
  - c) a richiesta, oltre ai disegni sopra indicati, un rendering che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Per la disciplina della tempistica dei lavori di costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di sepolture private e relativi elementi monumentali si rimanda a quanto indicato Art. 57 del presente regolamento

**Art. 66      Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

**Art. 67      Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nei lavori inerenti le tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio comunale competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o



danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 68      Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio comunale competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Nei giorni festivi, nonché nei giorni di sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

### **Art. 69      Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nei giorni feriali e negli orari di apertura del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio comunale competente.

### **Art. 70      Sospensione dei lavori**

1. Sono vietati i lavori di posa di monumenti, nonché i lavori per la costruzione di edicole, tombe, ecc.:
  - a) nei giorni festivi e alla vigilia degli stessi;
  - b) dal 25 ottobre al 5 novembre.
2. Il Responsabile del Servizio comunale competente detterà eventuali istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali nei periodi di cui sopra in caso di particolari esigenze tecniche.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 71      Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il personale incaricato non farà procedere a nessuna inumazione di feretro senza il dovuto permesso di seppellimento e verificate le concessioni rilasciate. Per quelli che saranno destinati fuori Comune, depositati presso la camera mortuaria, dovrà verificare che tutti i documenti prescritti siano in regola, così pure per quelli provenienti da altro Comune.
3. Il Servizio comunale competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.





**Art. 72      Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il Cimitero sarà sorvegliato da personale incaricato o da personale di Impresa privata all'uopo incaricato, che ne assume la responsabilità della buona tenuta.
2. Ha pertanto l'obbligo di riferire all'ufficio competente del Comune ogni anomalia che in esso si riscontri.
3. Il personale incaricato:
  - a) è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero
  - b) è responsabile del personale assegnato alle cure del cimitero e provvede che il personale adibito a particolari lavori sia munito di regolari autorizzazioni
  - c) regola l'apertura e chiusura del cimitero;
  - d) fa osservare gli orari di servizio;
4. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) quando sono nell'esercizio delle loro funzioni ad indossare la divisa e/o la tenuta da lavoro.
  - b) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - c) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - d) durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, ad indossare idonei indumenti e osservare le norme di tutela igienico-sanitarie e di sicurezza;
  - e) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
5. In particolare:
  - I. il custode del cimitero:
    - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
    - b) assiste alle esumazioni/estumulazioni e vigila sui servizi di cremazioni in genere;
    - c) coadiuva i responsabili dei servizi comunali nelle funzioni a loro affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
    - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
    - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
    - f) esegue i lavori di piccola manutenzione e pulizia, come ad esempio il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, estirpare o tagliare frequentemente l'erba nelle parti comuni e nella zona delle fosse private e tra tomba e tomba, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti purché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
    - g) raccoglie e deposita nell'ossario comune le ossa eventualmente rinvenute;
    - h) vigilerà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dai cimitero materiali di qualsiasi natura;
    - i) segnala tempestivamente all'Ufficio competente tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessari tanto alla proprietà che alle concessioni private;
    - j) utilizza i locali all'interno del cimitero per le destinazioni cui sono preposti, mantenendoli in condizioni decorose;
    - k) accerta che ogni tipo di sepoltura sia preparata per tempo ad accogliere i cadaveri.



II. Gli operatori e i manovali:

- a) dovranno scavare le fosse, ricevere i feretri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nei loculi, riempire le fosse, controllarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare/estumulare e trasportare i cadaveri di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri servizi previsti dalla normativa vigente in materia.
  - b) coadiuvano il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
6. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
7. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
8. Il personale dei cimiteri è sottoposto a cura e onere del proprio datore di lavoro a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.



## **CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE**

### **Art. 73 Imprese funebri**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, all'ingresso del cimitero o al crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Reg. Reg.le n. 6/2004 e successive modificazioni di cui al reg. Reg.le n.1 del 06-02-07, articolo 31 e seguenti.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

### **Art. 74 Divieti**

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
  - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
  - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;



Comune di Pero

Provincia di Milano

---

- c) gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75, comma 3, della legge regionale 30/12/2009, n. 33<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> **3.** La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n.287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).



## TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 75 Deposito mortuario e locale di osservazione.**

1. Ogni singolo cimitero art.64 del D.P.R. 285/90<sup>41</sup> e art.9 Reg. R.le n.6/2004<sup>42</sup> e s.m.i. deve dotarsi di deposito mortuario ai sensi del combinato disposto dell' art.64 del D.P.R. 285/90<sup>43</sup> e dell'art.9 del R.R. n.6/2004<sup>44</sup> e s.m.i.
2. Il deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura, di cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
3. Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione - in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale - il deposito mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni di deposito e di osservazione.
4. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione è destinato a ricevere le salme di persone:

<sup>41</sup> **Art. 64** 1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

<sup>42</sup> **Art. 9 (Strutture cimiteriali)** 1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. E' garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

<sup>43</sup> **Art. 64** 1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

<sup>44</sup> **Art. 9 (Strutture cimiteriali)** 1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. E' garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.



- a) decedute in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- d) Salme trasportate su richiesta dei familiari ai sensi degli artt. 39 e 40 del reg. reg.le n. 6/2004.

#### **Art. 76 Giardino delle Rimembranze**

1. Il giardino delle rimembranze è il luogo, individuato dal Piano cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.
2. La dispersione delle ceneri, previa autorizzazione e pagamento della tariffa, avviene esclusivamente mediante sversamento all'interno della ciotola centrale e secondo le indicazioni fornite dal Comune.
3. Tali indicazioni normate separatamente dal presente Regolamento potranno prevedere, per evitare la permanenza delle ceneri nella ciotola l'utilizzo di appositi strumenti o accorgimenti.
4. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune (vedi all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30/3/2001, n. 130);
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 13 del R.R. n.6/2004 e s.m.i.
6. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità di chi l'ha acquistata.<sup>45</sup>

#### **Art. 77 Cura delle tombe**

1. La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, è affidata alle famiglie dei defunti.
2. Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate e/o sostituite se non in seguito a nulla osta del competente Servizio comunale.
3. Qualora per il tempo e per le intemperie, le lapidi, le croci, i cippi ecc. venissero a cadere e non potessero più essere ripristinati, sarà cura del Comune procedere al ritiro così come lo stesso avrà diritto a rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei pericolanti, collocati sopra sepolture private.

#### **Art. 78 Divieto asportazione oggetti e danneggiamenti**

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti cimiteriali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
2. E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero, alle cappelle, alle lapidi, agli spazi a verde, ai giardini ed ai viali.
3. Se in caso di esumazione straordinaria fosse necessario manomettere i viali o gli spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno riconoscere all'impresa esecutrice anche gli oneri derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi.

<sup>45</sup> Pertanto non va considerata come rifiuto prodotto da attività cimiteriale in quanto le urne cinerarie non compaiono nell'elenco di definizioni di cui all'Art. 2 DPR 15 luglio 2003 n. 254 e quindi non deve essere smaltita secondo le procedure dettate dall'Art. 12 medesimo DPR



**Art. 79 Furti**

1. Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di furto di arredi funebri.
2. Il titolare della concessione è obbligato a sporgere denuncia presso il Comando dei Carabinieri.

**Art. 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti e caduti di guerra**

1. All'interno del Cimitero l'Amministrazione Comunale, per mezzo del Piano Cimiteriale, può individuare una apposita zona riservata detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".
3. Un'area riservata, costituita da cellette ossario, è destinata ai caduti di guerra. La gestione e l'utilizzo è riservata all'Amministrazione Comunale

**Art. 81 Mappa**

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente dovrà essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**Art. 82 Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - c) gli estremi del titolo costitutivo;
  - d) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - e) la natura e la durata della concessione;
  - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione

**Art. 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:



- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
  3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
  4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
  5. Il registro di cui al primo comma (tenuto dal custode del cimitero) dovrà essere aggiornato contestualmente all'aggiornamento delle mappe cimiteriali effettuato dall'Ufficio Comunale competente.

#### **Art. 84 Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'Art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'Art. 81.

#### **Art. 85 Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

#### **Art. 86 Rifiuti**

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In riferimento al D.P.R. n. 254/2003, art. 2, comma 1, lettere e) ed f), i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:
  - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):
    - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
    - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)
    - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari
    - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
    - 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).





- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari
  - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani.
4. Per i codici relativi ad altre attività e tipologie di rifiuti individuabili (per es., costruzione e demolizione delle tombe, processi di cremazione, etc), si rimanda alla lettura della citata nota.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003<sup>46</sup>
6. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (art. 13 D.P.R. 254/03<sup>47</sup>)
7. Per quanto concerne le terre e rocce da scavo che queste ultime, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  - b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
  - c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
  - d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  - e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del suddetto decreto;
  - f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In

<sup>46</sup> **D.P.R. n. 254/2003: Art. 12. - Rifiuti da esumazione e da estumulazione**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

<sup>47</sup> **D.P.R. n. 254/2003: Art. 13. - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).



particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.



## **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 87 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore l'1 Agosto 2015.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua esecutività e pubblicazione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 88 Deroghe**

1. E' facoltà del Sindaco pro tempore derogare, con proprio provvedimento motivato, le disposizioni del presente Regolamento per la tutela di esigenze di pubblico interesse connesse a particolari fattispecie che non trovino compiuta disciplina nella normativa regolamentare

### **Art. 89 Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, cinerari ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 90 Tariffe**

1. Le tariffe sono approvate annualmente dalla giunta comunale e devono essere aggiornate almeno in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.
2. Devono essere previste tariffe per
  - a. concessioni (differenziate secondo la tipologia di concessione)
  - b. operazioni cimiteriali
  - c. rimborsi spese

### **Art. 91 Sanzioni**

1. Per le violazioni al presente regolamento, contestata dalla Vigilanza Urbana o dalle forze dell'ordine, o rilevata dall'Ufficio comunale competente si applicano, se applicabili, le sanzioni previste dall'art. 77 L.R. 33/2009<sup>48</sup>.

<sup>48</sup> **Art. 77 (Sanzioni)**



2. Per le violazioni non sanzionabili ai sensi della L.R. 33/2009 si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del "Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali" approvato con delibera n. 51 del 28/12/2012 e successive eventuali modificazioni.
3. Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 92 Cimiteri per animali d'affezione**

1. Il Comune può individuare nel Piano Cimiteriale, aree appositamente destinate ad animali d'affezione. In tali aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 29 del Reg. Reg. n. 6/2004 e s.m.i. si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

#### **Art. 93 Divieti**

1. E' fatto divieto di apporre su lapidi, lastre di chiusura e monumenti annessi a sepolture, foto e dati anagrafici di defunti non presenti all'interno della sepoltura stessa.

#### **Art. 94 Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare:
  - a) al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990),
  - b) alla legge 30 marzo 2001, n.130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) -Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri-;
  - c) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993),
  - d) al D.P.R. 11/07/'03 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n°211 del 11/09/2003)
  - e) al Reg. Reg.le n. 6/'04 così come modificato e integrato dal Reg. Reg.le 06/02/07 n°1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004".
  - f) al Capo III della Legge Reg. le 30/12/2009, n.33. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009);

---

**1.** Per le violazioni delle disposizioni del presente capo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 4, e delle relative norme regolamentari;
- b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7, e delle relative norme regolamentari;
- c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;
- d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72 e delle relative norme regolamentari;
- e) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 3, e delle relative norme regolamentari;
- f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 4.

**2.** Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 90/1983.

**3.** Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.